

R.G. 297/2016 TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

ALL'UDIENZA DEL 12/07/2017, SONO COMPARSI ALLE ORE 9,44

PER IL CREDITORE PROCEDENTE L'AVV. PAPETTI, IN SOST. DELL'AVV. BEVILACQUA

IL CTU

LE PARTI RILEVANO QUANTO SEGUE: CHIEDE AUTORIZZARSI LA VENDITA DEL COMPENDIO PIGNORATO,

IL G.E., DATO ATTO:

- 1) *melius re perpensa*, **rilevato** che, in forza dell'art. 560 c.p.c. - il quale, infatti, utilizza la espressione "quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso" -, il g.e. può – e non deve – autorizzare gli esecutati alla occupazione dei beni pignorati – in ogni caso, sempre che gli stessi li occupassero già al momento pignoramento e per ragioni abitative -, **rilevato**, quindi, che i debitori, in linea generale, non hanno la possibilità di occupare il compendio vincolato, salva preventiva istanza di autorizzazione e successivo provvedimento autorizzatorio giudiziale, **rilevato**, *a fortiori*, che un simile potere discrezionale si appunta in capo al g.e. anche nell'ipotesi di terzi occupanti senza titolo opponibile alla procedura, **rilevato** che l'ordine di liberazione, da emettersi, al massimo, al momento della aggiudicazione /assegnazione dei beni pignorati, ben può essere emanato prima di tale momento, **rilevato** che la procedura esecutiva, funzionalizzata alla soddisfazione delle ragioni creditorie, molte delle quali assistite da titoli esecutivi, deve procedere secondo speditezza e celerità, e ciò ancor più nell'attuale contesto storico, ove il recupero credito è, spesse volte, attività non particolarmente agevole, **rilevato** che lo stato libero degli immobili rende, secondo un parametro di normalità, meno difficoltosi gli accessi – necessari od opportuni - presso gli stessi, **considerato**, inoltre, l'attuale situazione di stagnazione del mercato immobiliare, anche di quello afferente alle vendite forzate, **rilevato**, proprio per questo, che è assai frequente come i beni in procedura vengono aggiudicati dopo una serie, a volte molto consistente, di ribassi, **rilevato** che ciò, in linea di massima, pregiudica e le ragioni creditorie e quelle debitorie, **considerato** che corrisponde all'*id quod plerumque accidit* la circostanza secondo la quale i beni occupati siano meno appetibili rispetto a quelli liberi, **rilevato**, del resto, che la procedura in oggetto è in uno stato abbastanza avanzato, venendo attivata, in data odierna, la fase liquidatoria con la emissione della ordinanza di vendita di cui all'art. 569 c.p.c., se non effettuato in



precedenza, **dispone** la liberazione di tutti gli immobili in procedura occupati dagli esecutati oppure dai terzi senza titolo opponibile, tra i quali non vanno ricompresi, per esempio, i contitolari dei beni pignorati – e ciò, se necessario, con l'utilizzo della forza pubblica, di un fabbro, di un medico e dei servizi sociali -;

2) dispone come l'ordine di liberazione di cui sopra sia eseguito **a cura** del delegato custode;

3) quanto, poi, agli eventuali beni mobili non oggetto di esecuzione presenti nei beni liberati, **dispone** come il delegato custode provveda nelle forme e nei termini di cui all'art. 560 c.p.c.

4) **PROVVEDE**, INFINE, COME DA SEGUENTE ORDINANZA,

TRIBUNALE DI TERAMO

ORDINANZA DI VENDITA

Il Giudice dell'Esecuzione,

- riscontrata la completezza della documentazione depositata;
- verificata la regolarità degli avvisi
- visti gli artt.569 e ss. c.p.c.;

DISPONE

che il compendio pignorato di seguito sia posto in vendita **SENZA INCANTO** nei lotti appresso indicati ad un prezzo non inferiore a:

€ 180.540,00	per il 1° lotto	€	per il 4° lotto
€	per il 2° lotto	€	per il 5° lotto
€	per il 3° lotto	€	per il 6° lotto

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

Il tutto come meglio descritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.

Delega

per le operazioni di vendita il
Dott.ssa Branciaroli L.

determina in € 1.200,00 l'ammontare delle spese che il creditore procedente deve anticipare al professionista e fissa il termine di giorni 30 dalla richiesta ad opera del

professionista delegato per il versamento, riservandosi di disporre il versamento di ulteriori anticipi ad istanza del professionista delegato;

dispone, in difetto, che il professionista delegato chieda il versamento ai creditori intervenuti e, ove non lo ottenga nei successivi 30 giorni, informi immediatamente il Giudice del mancato versamento, sospendendo le operazioni delegate. A tal proposito va specificato che il creditore procedente, presente alla udienza ex art. 569 c.p.c., prenda atto in tale udienza del suo obbligo al versamento in favore della procedura esecutiva del fondo spese per la pubblicità e provveda al relativo versamento immediatamente; il professionista delegato, appena ricevuta la comunicazione della delega, deve contattare il creditore procedente per sollecitarlo al versamento del fondo spese e laddove alla scadenza dei termini sopraindicati non abbia avuto notizia del detto versamento, deve notiziarne immediatamente il Giudice.

Si autorizza, sin d'ora, il delegato ad aprire un conto corrente on line intestato alla procedura esecutiva e vincolato ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione e ad effettuare i depositi ed i prelievi necessari per il pagamento delle spese di pubblicità ovvero per la registrazione del decreto, cancellazione delle formalità.

assegna termine di mesi 24 per l'espletamento delle attività delegate;

dispone che nel caso di mancato svolgimento delle operazioni delegate entro detto termine il professionista delegato ne dia tempestiva notizia al Giudice dell'esecuzione rimettendogli gli atti per la prosecuzione della procedura;

riserva ogni valutazione in merito alla concessione di un nuovo termine alla sola eventualità che il professionista delegato proponga, prima della scadenza di detto termine, apposita istanza di proroga evidenziando le attività svolte e le ragioni che hanno impedito la conclusione della procedura;

fa presente al delegato che per quanto concerne il pagamento di spese ulteriori rispetto al fondo spese previsto che si rendessero necessarie ad es. per la tenuta del conto corrente on line, le stesse dovranno essere richieste al creditore procedente o che ha dato impulso alla vendita, in mancanza potranno essere anticipate dal professionista delegato che le recupererà in sede di distribuzione del ricavato della vendita.

Si fa carico al professionista delegato di comunicare l'esito di ogni asta tenuta al creditore al fine di consentirgli di ricostituire il fondo spese sempre nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'asta, laddove lo stesso non abbia partecipato alla udienza di vendita; ed ovviamente di comunicare immediatamente al Giudice l'omesso versamento nei termini. Si precisa che il mancato versamento del fondo spese nei termini previsti comporterà all'esito della comunicazione del professionista delegato la pronuncia di improcedibilità della procedura esecutiva per inattività delle parti. Il rispetto dei termini previsti sarà valutato in sede di rinnovo della delega al professionista indicato.

IL GIUDICE DISPONE CHE IL PROFESSIONISTA SI ATTENGA ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

rediga e notifichi, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione dell'ordinanza di delega) l'avviso di vendita senza incanto ex art. 571 c.p.c.;

il delegato indichi il prezzo/base che qui si determina - avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile anche sulla base degli elementi forniti dalle



parti - come da stima dell'esperto in atti, con la precisazione che l'offerta minima presentabile dal partecipante potrà essere inferiore fino ad un quarto rispetto al prezzo base (nel senso che il professionista delegato potrà ritenere valida l'offerta che indica un prezzo pari al 75% del prezzo base sopra determinato) e con l'espressa indicazione che ex art. 572 c.p.c, se il prezzo offerto è inferiore (fino al detto limite di un quarto) rispetto a quello base, sarà il professionista delegato a valutare se far luogo alla vendita ove ritenga che non vi sia possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c .. L'avviso conterrà anche la descrizione delle modalità di offerta-cauzione di cui al successivo paragrafo "offerte e aggiudicazione".

Il versamento del saldo-prezzo deve avvenire non oltre il termine di gg. 120 dall'aggiudicazione mediante assegno circolare (o accredito in' conto corrente presso l'istituto bancario individuato);

OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

La presentazione delle offerte dovrà avvenire presso lo studio del professionista delegato (o in altro luogo da questo ritenuto idoneo, secondo le circostanze del caso, comunque situato nel circondario del tribunale), mentre l'esame di queste e la gara tra gli offerenti presso il Tribunale di Teramo, con obbligo dello stesso professionista delegato di indicare nell'avviso di vendita l'orario di ricevimento delle offerte, che dovrà essere assicurato, in almeno tre giorni lavorativi per settimana e in orario di ufficio;

5) l'offerta, che deve poi pervenire al delegato nel termine compreso tra 90 e 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà contenere:

-il nome ed il cognome dell'offerente, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile (ed il regime patrimoniale dei coniugi), recapito



telefonico. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto al valore ex art. 568 c.p.c., a pena d'inefficacia dell'offerta;
- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari non superiore a 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e della certificazione ipotecaria/notarile e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene immobile;

L'avviso, sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato, dovrà essere comunicato (in via telematica o a mezzo raccomandata o con altra forma equipollente utile allo scopo, esempio fax) ai creditori presso i procuratori domiciliatari; solo per ragioni di opportunità si consiglia la comunicazione anche al debitore.



Non è necessario richiedere alla cancelleria l'attestazione della conformità delle copie all'originale. (cfr. Nota 6 dicembre 2006 - Legge 14 maggio 2005 n. 80 - deleghe a professionisti delle operazioni di vendita, con e senza incanto, degli immobili pignorati - indicazioni organizzative agli uffici in sede di prima applicazione; **RILASCIO COPIE AUTENTICHE**. Posto che il professionista delegato per le operazioni relative alla vendita è in possesso di tutti gli atti relativi alla procedura e che la sua posizione nei confronti del fascicolo processuale è assimilabile a quella di "pubblico ufficiale depositario di atti pubblici" deve ritenersi applicabile l'art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 267 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115).

All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile per un importo non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di mancato versamento del saldo-prezzo;

7) la cauzione, non inferiore a tale 1/10, dovrà essere versata a mezzo assegno circolare all'ordine del professionista delegato;

8) se l'offerta ex art. 572 c.p.c., è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nella presente ordinanza, la stessa è senz'altro accolta;

- se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito in ordinanza in misura non superiore a un quarto, il delegato può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.;



- se non vi sono offerte e vi sono domande di assegnazione, il delegato provvede su di esse ex art. 590 c.p.c., salva la successiva pronuncia del decreto di trasferimento da parte del giudice dell'esecuzione;

- se invece non vi sono domande di 'assegnazione o se il delegato decide di non accoglierle, egli, ove non venga disposta amministrazione giudiziaria o incanto (quest'ultimo possibile solo se con tale modalità si ritenga che la vendita possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato ex art. 568 c.p.c.), assegna nuovo termine compreso tra 60 e 90 giorni entro cui possono essere proposte offerte d'acquisto ex art. 571 c.p.c. con prezzo fissato in misura inferiore al precedente del 20%;

se anche al secondo tentativo la vendita non ha avuto luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il professionista delegato assegna il bene al creditore richiedente fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'art. 590 c.p.c..

Se non vi sono domande di assegnazione proceda alla fissazione di un nuovo tentativo di vendita senza incanto a prezzo ribassato nella misura del 15% e ancora nel caso di diserzione di tale ulteriore tentativo di vendita, in assenza di domande di assegnazione, proceda alla fissazione di un quarto ed ultimo tentativo di vendita, salva nuova autorizzazione da valutarsi nel contraddittorio delle parti, senza incanto a prezzo ribassato nella misura del 10%;

se vi sono più offerte, ex art. 573 c.p.c., il delegato invita in ogni caso gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta (ai fini dell'individuazione della migliore offerta - sulla base della quale dovrà svolgersi detta gara - si tiene

conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa; inoltre, la gara tra

gli offerenti, da celebrarsi nel giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto 5), dovrà svolgersi mediante rilanci verbali; se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c. e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nella ordinanza di

vendita, il delegato non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione. Nel caso di offerte di pari valore, laddove però non vi siano rilanci, l'aggiudicazione va fatta a favore di colui che ha depositato l'offerta per primo.

Se il prezzo, ex artt.574 e 587 c.p.c., non è depositato dall'aggiudicatario nel termine stabilito, il giudice pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e il delegato procede alla fissazione di nuovo tentativo di vendita senza incanto allo stesso prezzo base del tentativo precedente;

14)il saldo prezzo dovrà essere versato entro e non oltre il termine di 120giorni, dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta definitiva (ovvero entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta presentata ai sensi dell'arto 571 c.p.c.);

inoltre, l'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico (la cui entità sarà stabilita dal professionista delegato);

15) le spese di cancellazione delle formalità resteranno a carico dell'aggiudicatario, il quale potrà dispensare il professionista delegato dai



relativi adempimenti; il professionista delegato indicherà tale circostanza nell'avviso di vendita;



PUBBLICITA'

3) Ai sensi dell'art. 490 c.p.c., l'avviso di vendita, con i dati essenziali per il pubblico, deve essere inserito a cura del delegato e con anticipo del precedente sul portale, se operante, del Ministero della Giustizia, in area pubblica denominata. "*portale delle vendite pubbliche*" almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. Fino all'operatività del portale l'avviso sarà affisso nell'albo del Tribunale.

L'avviso di vendita deve essere inoltre inserito sul sito Internet di "Aste Giudiziarie Inlinea spa" e della Società Comunic'Arte srl – fallimentieaste.it mediante richiesta alle stesse da parte del professionista delegato.

L'avviso dovrà anche essere inserito nei giornali sinora utilizzati a cura della società Comunic'Arte srl.

L'estratto da pubblicare sul quotidiano deve riportare i seguenti dati: numero della procedura esecutiva; numero del lotto; diritto oggetto della vendita forzata (proprietà piena o nuda, quota indivisa, usufrutto o altro); ubicazione del bene (comune, quartiere, frazione o località, via o piazza e numero civico, piano); tipologia (ad es. appartamento, villa, terreno, locale commerciale); descrizione sommaria (con consistenza espressa in mq. e/o in numero di vani); stato di occupazione (libero, locato con titolo opponibile o non opponibile); notizie urbanistiche essenziali (presenza o assenza di concessione edilizia, eventuale sanabilità); prezzo-base della vendita senza incanto; termine e luogo di presentazione delle offerte; data, ora e luogo della vendita senza incanto; nome e recapito telefonico del professionista delegato alla vendita,



nonché nome e recapito telefonico del custode giudiziario; il sito Internet dove è pubblicata l'ordinanza di delega, l'avviso di vendita e la relazione di stima (coi relativi allegati); il luogo dove possono acquisirsi altre informazioni. Andranno in ogni caso omesse le generalità dell'esecutato ed i confini dell'immobile pignorato.

L'ordinanza di delega, l'avviso di vendita, la relazione di stima e gli allegati fotografici e planimetrici saranno inseriti sugli individuati siti Internet almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto nella vendita senza incanto, così come anche la pubblicazione dell'avviso d'asta sui giornali deve avvenire almeno 45 giorni prima dei termini stessi.

Gli adempimenti indicati relativi alla pubblicità su Internet+ mezzi stampa - siano eseguiti mediante richiesta alle società di pubblicità da parte del professionista delegato, facendo pervenire, in forma diretta e senza ausilio di terzi soggetti, la cennata documentazione (ordinanza di delega, avviso di vendita e relazione di stima con allegati fotografici completi) almeno 70 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;

il professionista delegato' trasmetterà alle società di pubblicità la documentazione da pubblicare preventivamente epurata delle generalità dell'esecutato e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi, e, inoltre, verificherà anche la esattezza della pubblicità effettuata su internet e su carta stampata; infine, il delegato comunicherà ad "Aste Giudiziarie In Linea spa" e a Comunic'Arte srl il giorno successivo all'esperimento della vendita, l'esito dello stesso, dando ne notizia via e-mail, o via fax e ad Aste Giudiziarie Inlinea spa mediante invio di modulo denominato "Esito vendita singoli lotti", oppure in



'area riservata tramite modulo online a disposizione sul sito per l'aggiornamento degli esiti delle aste in tempo reale.

L'udienza di verifica delle operazioni delegate sarà fissata all'esito dei quattro tentativi di vendita laddove fossero andati deserti; altrimenti all'esito della vendita si fisserà udienza di approvazione del piano di riparto.

Il delegato dovrà completare le attività delegate entro il termini di mesi 24 e dovrà presentare relazione finale sulle attività compiute; il professionista delegato dovrà curare l'amministrazione e la gestione dell'immobile e consentire a qualunque interessato l'esame dei beni posti in vendita; rimanda comunque alla circolare inviata ai professionisti delegati sul contenuto della delega.

Fissa il termine di giorni 30 per la notificazione della presente ordinanza a cura del creditore procedente ai creditori iscritti non intervenuti.

Dispone, in ogni caso, come il/i delegato/i, nell'esercizio della delega si attenga/no alle prescrizioni contenute all'interno del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, così come convertito nella Legge n. 119/2016, facendosi altresì presente come un prospetto riepilogativo delle novità normative di cui sopra – il quale, tra l'altro, ove presente, contiene anche la indicazione del regime transitorio relativo a ogni nuova norma – sarà depositato, entro la data del 16/09/2016, presso la cancelleria in sede, e ciò al fine dell'invio alle parti, ai professionisti, agli esperti stimatori.

In particolare, ai sensi del nuovo articolo 569 c.p.c., in relazione alle vendite disposte dal Giudice dell'esecuzione oppure dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3 bis, art. 4 del D.L. 59/2016, così come risultante dopo la legge 119/2016 – su cui



vedasi la pagina numero 11 del prospetto -, dispone come il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161 - *ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Teramo, li 12/07/2017

Il giudice dell'esecuzione

Dott.Marco Procaccini

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

